



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 19/2018

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL QUANTITATIVO ANNUO DI QUOTE A TITOLO GRATUITO E RILASCIO DELLE STESSE PER GLI ANNI 2016 AL 2017 PER GLI IMPIANTI AUTORIZZATI AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA CON NUMERI DI AUTORIZZAZIONE 2418 E 2421.

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, nonché la Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante *“Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”*, ed in particolare l’articolo 3 comma 1, lettera cc), secondo cui è definito ‘nuovo entrante’: *“1) l’impianto che esercita una o più attività indicate all’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011; 2) l’impianto che esercita per la prima volta un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 37; 3) l’impianto che esercita una o più attività indicate all’allegato I o un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l’ampliamento in questione”*;

VISTO, altresì, l’art. 22 recante *“Norme transitorie per l’assegnazione gratuita delle quote agli impianti nuovi entranti”*, in base al quale *“1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell’impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera bb), punto 3), dalla data di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto interessato. 2. Conformemente a quanto disposto dalle misure comunitarie per l’assegnazione, il Comitato definisce i contenuti e le modalità per l’invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell’impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell’assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato definisce, altresì, le disposizioni per la verifica della data di avvio e delle informazioni sopra*

menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifiche. 3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valuta l'eleggibilità a ricevere un'assegnazione gratuita di quote per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifiche della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità. 4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi entranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Commissione europea ha respinto l'assegnazione. 5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto l'anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell'impianto nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

VISTO il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

VISTA la delibera 116/2017 del Comitato recante “*Assegnazione preliminare di quote di Emissione a Titolo Gratuito a n. 2 impianti, Nuovi Entranti ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettera CC), punto 1), del Decreto Legislativo 30/2013, autorizzati rispettivamente con numero 2418 e 2421”;*

CONSIDERATO che la Commissione europea non ha rilevato inconsistenze relativamente al quantitativo di quote a titolo gratuito riconosciuto ai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numeri di autorizzazione 2418 e 2421, riportati nell’allegato 1 della Delibera del Comitato n.113/2017;

CONSIDERATO che l’istruttoria relativa al rilascio delle quote gratuite di emissione per gli anni 2016 e 2017 per entrambi gli impianti si è conclusa positivamente;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione definitiva del quantitativo annuo di quote di titolo gratuito riconosciuto ai gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numeri di autorizzazione 2418 e 2421, riportati nell’allegato 1 della Delibera del Comitato n.113/2017, nonché di procedere al rilascio del quantitativo per gli anni 2016 e 2017, come riportato nell’allegato 1 della delibera 116/2017 e nell’allegato 1 della presente deliberazione;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, approvata nella riunione del 16 febbraio 2018,

DELIBERA

Articolo 1

(Assegnazione definitiva di quote a titolo gratuito)

1. E’ approvato in via definitiva il quantitativo annuo di quote riconosciute a titolo gratuito riportato nell’allegato 1 della Delibera 116/2017, ai 2 impianti nuovi entranti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra con numeri di autorizzazione 2418 e 2421;

Articolo 2
(Rilascio delle quote a titolo gratuito per gli anni 2016 e 2017)

1. Sono rilasciate le quote a titolo gratuito, relativamente agli anni 2016 e 2017, ai gestori degli impianti di cui all'allegato 1 della presente delibera; nel medesimo allegato è riportato il quantitativo di quote riconosciuto.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Della presente Deliberazione è data comunicazione ai gestori interessati attraverso pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Della presente Deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro per effettuare le operazioni di rilascio relative agli anni indicati negli articoli 1 e 2 sui relativi conti degli operatori.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Carettoni



Allegato 1 (articolo 2, comma 1) - Quantitativo annuo di quote rilasciate a titolo gratuito per gli anni 2016 e 2017, agli impianti nuovi entranti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera cc), punto 1) del decreto legislativo 30/2013 e riportati nell'allegato 1 della Delibera 116/2017.

Aut	Identificativo del Conto (fornito dal Registro Impianti)	Ragione Sociale	Denominazione impianto	2016	2017
2418	207768	E.On Connecting Energies Srl	Impianto di trigenerazione presso lo stabilimento Acque minerali San Benedetto	3.844	6.231
2421	208382	FER-PAR S.r.l.	FER-PAR Stabilimento di Nave (BS)	2.624	5.794